

Codice A1618A

D.D. 23 aprile 2026, n. 270

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un progetto di compensazione ambientale, denominato "Roaschia Ride Center", nel Comune di Roaschia (CN) - F. n. 5, mappali 1467, 14, 15, 16, 17, 18, 19...



ATTO DD 270/A1618A/2026

DEL 23/04/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un progetto di compensazione ambientale, denominato "Roaschia Ride Center", nel Comune di Roaschia (CN) – F. n. 5, mappali 1467, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1. PREMESSO CHE:

- già con Determinazione Dirigenziale n. 36/A1618A/2024 del 25/01/2024 il Settore Tecnico Piemonte Sud adottava, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto di compensazione ambientale, denominato "*Roaschia Ride Center - Area base ex piazzale di cava*", nel Comune di Roaschia (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici censita a C.T. del Comune di Roaschia al F. n. 5, mappali 1467, 14, 15, 16, 17, 18, 19, per una superficie totale di intervento pari a 86.534 mq, non boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 30.900 mc;
- con Provvedimento Unico n. 11/2023 del 08/05/2024 lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roaschia rilasciava la suddetta autorizzazione regionale alla ditta *omissis*
- in data 04/09/2024 (prot. n. 00148545) perveniva al Settore scrivente comunicazione di inizio lavori;
- in data 11/03/2026 (ns. prot. n. 00038483), il Sig. *omissis*, inoltrava al Settore Tecnico Piemonte Sud istanza *omissis*, per il tramite del SUAP del Comune di Roaschia, volta ad ottenere l'autorizzazione *omissis* a seguito di modifica del progetto già autorizzato per trasformazione d'uso del suolo consistente in lavori di movimento terra per la realizzazione del progetto denominato "*Roaschia Ride Center - Area base ex piazzale di cava*";
- come specificate nella relazione tecnica illustrativa fornita, le modifiche consistono in:

- *modificazione dell'area denominata Skill area, caratterizzata da una serie di brevi percorsi con pendenza moderata collocati tra il primo terrazzamento dell'ex cava ed il prato verde dell'area basale. In sintesi, per rendere i percorsi maggiormente funzionali all'acquisizione ed allenamento delle tecniche di guida, è stata rialzata la quota di partenza dei percorsi dalla quota iniziale di 781.93m slm alla quota finale di 787.10m slm, aumentandola di circa 6m. Al fine di mantenere inalterati i volumi di riporto del terreno del progetto originario ovvero di circa 15.000mc e colmare l'aumento di quota, la superficie della Skill Area è stata ridotta dagli iniziali 8.000mq circa di superficie ai nuovi 3.500mq circa;*
- *ulteriori piccole modifiche al progetto autorizzato necessarie al fine di migliorare la fruizione del Ride Center e più precisamente dello spostamento verso nord dell'area destinata ad accogliere il pump track, creazione di un'area salti, leggera modifica strutturale della tettoia dell'area ritrovo e diverso disegno dei percorsi ciclabili all'interno del piazzale dell'area di base, in funzione della disposizione finale delle varie aree e percorsi sportivi;*

- tali variazioni progettuali, relative alla realizzazione delle opere, riguardano la medesima area, di cui alla superficie già precedentemente individuata (pari a 86.534 mq), e comportano una riduzione del volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) a 30.500 mc rispetto a quanto già autorizzato (30.900 mc);

- in data 16/03/2026 (ns. prot. n. 00040796) il Settore scrivente trasmetteva comunicazione dei motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza al SUAP competente;

- in data 17/03/2026 (ns. prot. n. 00041814) il Settore scrivente trasmetteva segnalazione al Gruppo Carabinieri - Forestale di Cuneo e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo per l'assunzione dei provvedimenti del caso;

- in data 25/03/2026 (ns prot. n. 00046804) pervenivano le integrazioni dal SUAP competente, necessarie per avviare l'iter di competenza;

2. RICHIAMATA la nota prot. n. 00047395 del 26/03/2026 con cui è stato richiesto parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. VISTE le integrazioni pervenute in data 15/04/2026 (ns. prot. n. 00058121) dal SUAP del Comune di Roaschia;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00058418 del 16/04/2026 con cui è stata condivisa la documentazione integrativa e richiesto nuovamente parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

5. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > documentazione fotografica
- > relazione geologica
- > relazione tecnico-illustrativa
- > elaborati di progetto e integrazioni
- > relazione integrativa

6. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

7. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 20/04/2026 (ns. prot. n. 00060196), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

8. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente, come da D.D. n. 36/A1618A/2024 del 25/01/2024, ha provveduto al versamento del deposito cauzionale, pari a Euro 17.306;

- in merito al corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*", l'intervento risulta esente, viste sia la dichiarazione effettuata dal proponente, ossia in quanto conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti d'interesse pubblico, sia le dichiarazioni da parte del Comune di Roaschia, prot. 0000144 del 23/1/2024 (ns prot. n. 00013262), riportanti che *... trattasi di opere/lavori pubblici (art. 9 comma 4 lett. B della L.R. 45/1989) opera compensativa contenuta all'interno di Atto Unilaterale D'Obbligo del 18/1/2023 Rep. 458 del Comune di Roaschia...*, e prot. 0000210 del 25/1/2024 (ns prot. n. 00014296), in cui precisava che *... l'intervento in oggetto è esente dall'obbligo al rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto trattasi di opere di interesse pubblico (art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. 45/1989), realizzate dalla società omissis come opera compensativa in forza dell'Atto Unilaterale d'obbligo del 18/01/2023 Rep. 458 stipulato tra il Comune di Roaschia e la società omissis che si allega integralmente alla presente. L'area su cui saranno realizzate le opere è già di proprietà del Comune di Roaschia e successivamente al rilascio del certificato di collaudo le suddette opere saranno cedute gratuitamente al Comune di Roaschia. L'area sarà completamente fruibile e accessibile dai cittadini e dai turisti...*;

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, e che in riferimento alle caratteristiche ed entità degli interventi è possibile verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, fatta salva la facoltà di aggiornare la presente autorizzazione, sussistendone le motivazioni in conseguenza degli accertamenti del Gruppo Carabinieri - Forestale di Cuneo e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo;

10. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il Sportello Unico delle Attività

Produttive del Comune di Roaschia, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un progetto di compensazione ambientale, denominato "Roaschia Ride Center", in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Roaschia e interessante una superficie modificata/trasformata di 86.534 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 30.500 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Roaschia, Fg. n. 5, mappali 1467, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 20/04/2026 (ns. prot. n. 00060196), allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto, la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere aggiornata sussistendone le motivazioni in conseguenza degli accertamenti del Gruppo Carabinieri - Forestale di Cuneo e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Borgo San Dalmazzo;

C.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **24 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o

quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Roaschia per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente, come da Determinazione Dirigenziale n. 36/A1618A/2024 del 25/01/2024, ha provveduto al versamento del deposito cauzionale pari a Euro 17.306;

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti d'interesse pubblico.

I. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo